

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II

TARIFFE PER L' ANNO 2011

1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1.

	<i>GIUGNO</i>		<i>LUGLIO</i>		<i>AGOSTO</i>	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤3	0,387	0,344	0,379	0,337	0,368	0,327
3<P≤20	0,356	0,319	0,349	0,312	0,339	0,303
20<P≤200	0,338	0,306	0,331	0,300	0,321	0,291
200<P≤1000	0,325	0,291	0,315	0,276	0,303	0,263
1000<P≤5000	0,314	0,277	0,298	0,264	0,280	0,250
P>5000	0,299	0,264	0,284	0,251	0,269	0,238

Tabella 1

2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2.

	<i>SETTEMBRE</i>		<i>OTTOBRE</i>		<i>NOVEMBRE</i>		<i>DICEMBRE</i>	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤3	0,361	0,316	0,345	0,302	0,320	0,281	0,298	0,261
3<P≤20	0,325	0,289	0,310	0,276	0,288	0,256	0,268	0,238
20<P≤200	0,307	0,271	0,293	0,258	0,272	0,240	0,253	0,224
200<P≤1000	0,298	0,245	0,285	0,233	0,265	0,210	0,246	0,189
1000<P≤5000	0,278	0,243	0,256	0,223	0,233	0,201	0,212	0,181
P>5000	0,264	0,231	0,243	0,212	0,221	0,191	0,199	0,172

Tabella 2

TARIFFE PER L' ANNO 2012

3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla tabella 3:

	<i>1° SEM. 2012</i>		<i>2° SEM 2012</i>	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 3$	0,274	0,240	0,252	0,221
$3 < P \leq 20$	0,247	0,219	0,227	0,202
$20 < P \leq 200$	0,233	0,206	0,214	0,189
$200 < P \leq 1000$	0,224	0,172	0,202	0,155
$1000 < P \leq 5000$	0,182	0,156	0,164	0,140
$P > 5000$	0,171	0,148	0,154	0,133

Tabella 3

TARIFFE PER L'ANNO 2013 e per i periodi successivi

4. A decorrere dal **primo semestre 2013** le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4.

	Impianti sugli edifici		altri impianti fotovoltaici	
	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
$1 \leq P \leq 3$	0,375	0,230	0,346	0,201
$3 < P \leq 20$	0,352	0,207	0,329	0,184
$20 < P \leq 200$	0,299	0,195	0,276	0,172
$200 < P < 1000$	0,281	0,183	0,239	0,141
$1000 < P \leq 5000$	0,227	0,149	0,205	0,127
$P > 5000$	0,218	0,140	0,199	0,121

Tabella 4

5. Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

	1° semestre	2° semestre
2013		9%
2014	13%	13%
2015	15%	15%
2016	30%	30%

Tabella 5

6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti $C > C_0$, sulla base della formula riportata:

Dove:

$$d_{\text{eff},i} = d_i + \frac{C - C_0}{C_0} \times d_{i+1}$$

$d_{\text{eff},i}$ = riduzione % effettiva per il semestre i ;

d_i = riduzione programmata per il semestre i ;

d_{i+1} = riduzione programmata per il semestre $i+1$;

C = Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C_0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i , stabilito dall'articolo 4;

7. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

MAGGIORAZIONI APPLICABILI AGLI INCENTIVI DI CUI SOPRA (non cumulabili)

MAGGIORAZ. (AMIANTO) ETERNIT	MAGGIORAZIONE pannelli EU	MAGGIORAZ X ZONE INDUSTRIALI E SITI SPECIALI	MAGG. X PICCOLI IMP. IN COMUNI <
0,05	10%	5%	5%

INCENTIVO PER APPLICAZIONI PARTICOLARI

Per collocazione diversa da quella di cui sopra (pensiline-tettoie – pergole ecc...) l'incentivo deve considerarsi **mediato** tra quello previsto a tetto e quello previsto a terra.

INCENTIVO MAGGIORATO PER IMPIANTI SPECIALI

Per gli impianti di cui al Titolo III (**impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative**) e gli impianti di cui al Titolo IV (**impianti fotovoltaici a concentrazione e impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica**) l'incentivo è maggiorato. Vedi Tabelle relative.

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III

TARIFFE PER L' ANNO 2011

9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6.

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 20$	0,427
$20 < P \leq 200$	0,388
$P > 200$	0,359

Tabella 6

TARIFFE PER L' ANNO 2012

10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 7.

	1° SEM. 2012	2° SEM 2012
Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 20$	0,418	0,410
$20 < P \leq 200$	0,380	0,373
$P > 200$	0,352	0,345

Tabella 7

TARIFFE PER L'ANNO 2013 e per i periodi successivi

11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8.

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[kW]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 20$	0,543	0,398
$20 < P \leq 200$	0,464	0,361
$P > 200$	0,432	0,334

Tabella 8

12. Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

	1° semestre	2° semestre
2013		3%
2014	4%	4%

Tabella 9

13. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti $C > C_0$, sulla base della formula riportata:

Dove:

$$d_{\text{eff},i} = d_i + \frac{C - C_0}{C_0} \times d_{i+1}$$

$d_{\text{eff},i}$ = riduzione % effettiva per il semestre i ;

d_i = riduzione programmata per il semestre i ;

d_{i+1} = riduzione programmata per il semestre $i+1$;

C = Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C_0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i , stabilito dall'articolo 4;

14. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

16. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al Titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al Titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'articolo 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso Titolo III.

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV

TARIFFE PER L' ANNO 2011

17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10.

Intervallo di potenza [kW]	Tariffa corrispondente [€/kWh]
$1 \leq P \leq 200$	0,359
$200 < P \leq 1000$	0,310
$P > 1000$	0,272

Tabella 10

TARIFFE PER L' ANNO 2012

18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 11.

Intervallo di potenza [kW]	1° SEM. 2012	2° SEM 2012
	Tariffa corrispondente [€/kWh]	Tariffa corrispondente [€/kWh]
$1 \leq P \leq 200$	0,352	0,345
$200 < P < 1000$	0,304	0,298
$P > 1000$	0,266	0,261

Tabella 11

TARIFFE PER L'ANNO 2013 e per i periodi successivi

19. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12.

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[kW]	[€/kWh]
1<P<=200	0,437	0,334
200<P<1000	0,387	0,289
P>1000	0,331	0,253

Tabella 12

20. Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

	1° semestre	2° semestre
2013		3%
2014	4%	4%

Tabella 13

21. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti $C > C_0$, sulla base della formula riportata:

Dove:

$$d_{eff,i} = d_i + \frac{C - C_0}{C_0} \times d_{i+1}$$

$d_{eff,i}$ = riduzione % effettiva per il semestre i ;

d_i = riduzione programmata per il semestre i ;

d_{i+1} = riduzione programmata per il semestre $i+1$;

C = Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C_0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i , stabilito dall'articolo 4;

22. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

24. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al Titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al Titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'articolo 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso Titolo III.